



REGIONE DEL VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.14

Sede Legale: 30015 Chioggia, Str. M. Marina 500
C.F. e P.I. 02798310278 www.asl14chioggia.veneto.it

Reg. Int. n. DEL-700-2016

Deliberazione N. 652 del 22/12/2016

DELIBERAZIONE

del COMMISSARIO AZIENDA ULSS n. 14 - CHIOGGIA

Il Commissario di questa Azienda U.L.S.S. n. 14 - Chioggia, Dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con i poteri di Direttore Generale, giusto D.P.G.R.V. n. 193 del 30.12.2015, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da 4 fogli oltre a n. 0 fogli allegati e uniti al presente frontespizio.

OGGETTO

Sentenza Tribunale di Venezia n. 2828/2016 - Appello BMA-Euroservice/Conferimento procura speciale all'Avv. Davide Vianello ed all'avv. Alessandro Scarpa, dell'Ufficio Legale aziendale

Letta, approvata e sottoscritta,

IL COMMISSARIO AZIENDA U.L.S.S. 14
F.to: (dott. Giuseppe DAL BEN)

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione:

- IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.to: (Dott.ssa Gilda Menini)
- IL DIRETTORE SANITARIO F.to: (dott. Giampaolo Pecere)
- IL DIRETTORE SERVIZI SOCIALI F.to: (f.f. Dott. Riccardo Ranzato)

COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chioggia

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE.
Sig.ra Anna Chiozzi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stata affissa all'albo di questa U.L.S.S. dal giorno:

24/12/2016

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to: IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Sig.ra Anna Chiozzi

Il dirigente f.f. dell'UOS Affari Generali e PPSS, d.ssa Laura Chiereghin,

RIFERISCE

Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1332 del 23.12.2004 venne assegnato alla ditta BMA Group – Euroservice srl di Sesto Fiorentino (FI) il servizio di manutenzione hardware e software dell'area informatica;

Rilevato peraltro che, con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 29.04.2005, il contratto con la medesima ditta venne risolto per grave inadempimento, con riserva di “quantificazione del danno e ogni eventuale azione legale a tutela della nostra Azienda” (punto 1 del dispositivo);

Osservato che con nota prot. n. 3924 del 02.03.2006 l'Ufficio Affari Generali provvede a quantificare, nei confronti della succitata ditta, i danni derivanti dalla “maggiore spesa sostenuta per aver dovuto affidare il servizio de quo alla ditta seconda classificata nella gara” che aveva visto la ditta Euroservice affidataria del servizio, vantando quindi un credito di € 12.781,60 derivante dalla differenza fra le fatture nel frattempo emesse dalla ditta – per un totale di € 29.888,40, rimasti non pagati a seguito dell'opposizione da parte dell'Azienda ULSS 14 dell'eccezione di inadempimento –, la somma derivante dall'escussione della polizza fideiussoria (€ 4.250,00) e la somma da addebitare a titolo di danno, pari ad € 46.920,00;

Preso atto peraltro che la diffida all'Euroservice è rimasta priva di riscontro ed, anzi, la ditta ha avanzato richiesta di pagamento della somma già fatturata, con nota pervenuta via fax il 27.02.2008 e che, all'uopo, è stato conferito mandato all'Avv. Alessandro Scarpa dell'Ufficio Legale Aziendale per procedere giudizialmente al recupero del credito in questione con DDG n. 788 del 19.12.2008;

Osservato che, nelle more dei colloqui avviati con l'Euroservice per una soluzione bonaria della controversia, la medesima ditta, con l'Avv. Ilaria Pacini del Foro di Firenze, ha ottenuto, a seguito di ricorso avanti il Tribunale di Firenze, un decreto ingiuntivo (RG n. 5331/09, DI 2372) contro l'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia per la predetta somma di € 29.888,40, oltre ad interessi ex D.Lgs. 231/2002, spese, diritti ed onorari del procedimento monitorio (liquidati in € 1.021,75 dal giudice adito) ed oltre IVA, CPA di legge;

L'Azienda ULSS n.14 di Chioggia con propria Deliberazione del Direttore Generale n.242 del 30/09/2009 autorizzava a proporre opposizione al predetto decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Firenze conferendo la più ampia procura speciale alle liti all'avv. Alessandro Scarpa dell'Ufficio Legale aziendale.

A seguito della proposizione della predetta opposizione s'instaurava avanti il Tribunale di Firenze la controversia RG 9706/2009 – 3^a sez. Tribunale Monocratico di Firenze.

In via preliminare l'ULSS 14 eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito dall'Euroservice, vale a dire il Tribunale di Firenze, in favore del Tribunale di Venezia, in quanto giudice del convenuto, giudice del luogo in cui è sorta ed in cui doveva eseguirsi l'obbligazione di pagamento dedotta nel decreto ingiuntivo dall'Euroservice;

Il 27.01.2011, con sentenza resa a verbale n. 231/2011 il giudice fiorentino dichiarava la propria incompetenza per territorio, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa innanzi a codesto Tribunale di Venezia (sezione distaccata di Chioggia) ritenuto competente.

L'Azienda ULSS 14, parte necessariamente interessata, provvedeva a riassumere la controversia

avanti il giudice competente.

Quindi avanti il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, s'instaurava la controversia R. G. n. 164/2011 con assegnazione al Giudice Istruttore GOT dott. Carpenedo.

Nel frattempo a seguito di assunzione di altro incarico lavorativo presso diverso ente, l'avv. Alessandro Scarpa otteneva il collocamento in aspettativa e pertanto nel contempo chiedeva la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Venezia.

L'Azienda ULSS n.14 con DDG n. 121/2013 affidava l'incarico all'avv. Davide Vianello in sostituzione dell'avv. Alessandro Scarpa.

Dopo diverse udienze e dopo l'assegnazione della causa alla sede del Tribunale di Venezia, a seguito della soppressione ex lege delle sezioni distaccate di tribunale tra cui quella di Chioggia, finalmente in data 19.10.2016 è stata pubblicata la sentenza n. 2828/2016, notificata a controparte il 07.11.2016, di rigetto delle istanze avversarie e di accoglimento totale, con condanna alle spese per controparte, delle richieste formulate in via riconvenzionale dall'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia;

In data 09.12.2016 l'avv. Davide Vianello comunicava con nota prot. n. 33381 che controparte aveva proposto appello avanti la Corte territoriale di Venezia, sicché oggi si rende necessario, per le medesime motivazioni in precedenza considerate per la resistenza in giudizio, resistere a tale ulteriore ricorso, affidando l'incarico al medesimo avv. Davide Vianello (CF: VNLDVD75L12C638K), che ha dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico ai minimi tariffari giusta nota prot. n. 2957 del 07.11.2016, nonché all'avv. Alessandro Scarpa (CF SCRLSN73S23C638I) dell'Ufficio legale aziendale, nel frattempo rientrato in servizio presso l'Azienda;

All'uopo si stima una spesa presunta ex DM 55/2014 di € 3.894,40 (risultato della dimidiazione, per l'incarico congiunto, dell'importo di € 7.788,79), IVA CPA e oneri inclusi per spese di giudizio, somma che rientra nel budget dell'UOS Affari Generali e PPSS per il corrente esercizio al conto 70.20.230, salvi gli eventuali effetti indiretti derivanti sull'incarico all'avv. Alessandro Scarpa a seguito dell'applicazione della LR 19/2016;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione del Commissario il seguente provvedimento.

IL COMMISSARIO

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, il quale attesta l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la LR 19/2016 e la LR 54 e 55/1994;

Visto il D.Lgs. 165/2001 nonché il D.Lgs. 50/2016;

Acquisito preventivamente il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore dei Servizi Sociali e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

Preso atto dell'istruttoria d'ufficio,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa,

1. di autorizzare la resistenza all'impugnazione proposta innanzi la Corte d'appello di Venezia avverso la sentenza n. 2828/2016 del Tribunale di Venezia, dalla ditta Euroservice Srl di Sesto Fiorentino;
 2. di conferire all'uopo la più ampia procura speciale alle liti all'Avv. Davide Vianello del Foro di Venezia ed all'avv. Alessandro Scarpa dell'Ufficio Legale aziendale, a loro conferendo anche disgiuntamente tra loro ogni e più ampia facoltà di legge inerente al mandato, compresa quella di conciliare, transigere, incassare somma e rilasciare quietanza, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, proporre impugnazioni, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, eleggere domicili nonché nominare, revocare e sostituire a sé altri procuratori, al fine di patrocinare l'Azienda ULSS n. 14 nell'impugnazione di cui al punto 1;
 3. di delegare la d.ssa Laura Chiereghin, dirigente ff dell'UOS Affari Generali e PPSS, la firma del relativo contratto professionale;
 4. di dare atto che la presunta ex DM 55/2014 di € 3.894,40, IVA CPA e oneri inclusi per spese di giudizio, rientra nel budget dell'UOS Affari Generali e PPSS per il corrente esercizio al conto 70.20.230.
-